

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 614**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006**

—————

Modifiche alla legge 25 giugno 2005, n. 150, in materia di  
trattamento economico della magistratura ordinaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario - legge 25 luglio 2005, n. 150 - che trasforma il concorso di accesso in magistratura ordinaria in un concorso di secondo grado, rimodellando anche i meccanismi della carriera dei magistrati, pone come esigenza imprescindibile quella di modificare anche il sistema di progressione economica previsto per i magistrati ordinari.

La legge di riforma stabilisce, infatti, che al concorso possano accedere laureati che abbiano conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali, un dottorato di ricerca, che siano abilitati all'esercizio della professione forense, oppure abbiano svolto funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni o quelle di magistrato onorario per quattro.

In nessun caso, dunque, tra il conseguimento del diploma di laurea in giurispru-

denza, prima quadriennale, oggi quinquennale e la partecipazione al concorso per magistrato ordinario può decorrere un tempo inferiore a tre anni. Ne deriva che, considerando i tempi di svolgimento dei concorsi necessari a conseguire tali titoli e i tempi dello stesso concorso a uditore giudiziario, ben difficilmente sarà possibile per un giovane entrare in magistratura prima di cinque o sei anni dalla laurea.

In questa prospettiva appare quindi necessario un complessivo ripensamento del regime di trattamento economico dei magistrati ordinari, nell'ottica anche di riequilibrare il rapporto tra i tempi di progressione in carriera ed il corrispondente livello retributivo della magistratura ordinaria rispetto a quelli delle altre magistrature che godono, ormai da tempo, di un trattamento economico complessivamente ben superiore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nella legge 25 luglio 2005, n. 150, all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a quattro anni;

1.4) quarta classe: da quattro a dieci anni;

1.5) quinta classe: da dieci a sedici anni;

1.6) sesta classe: da sedici a venticinque anni;

1.7) settima classe: da venticinque anni in poi;»

2. I magistrati ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già compiuto, rispettivamente, quattro, dieci, sedici o venticinque anni di servizio, conseguono il trattamento economico di cui al numero 1) della lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con effetto dalla medesima data di entrata in vigore della legge.

